



Settore I - TECNICO -
- Servizio Viabilità - Trasporti - Autoparco e
Concessioni -

OGGETTO: STRADE PROVINCIALI. PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE IN CONDIZIONI DI VIABILITA' INVERNALE.

ORDINANZA n° 38 del 21.10.2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE I DELLA PROVINCIA DI PESCARA:

VISTO CHE l'art. 6 comma 4 lett. e) del D.Lgs.vo 30 aprile 199, n° 285 modificato con la Legge 29 luglio 2010, n° 120 stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio"*;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n° 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

Considerato che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;

Ritenuto necessario confermare, per tutelare la pubblica incolumità, la prescrizione per i veicoli transitanti lungo le strade provinciali nelle tratte extraurbane prevalentemente montane e collinari elencate nel dispositivo e per i periodi temporali ivi precisati, l'obbligo di essere muniti, in caso di presenza dei fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero di avere a bordo, in assenza di fenomeni atmosferici avversi, *mezzi antisdrucciolevoli o gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio*;

Dato atto che i responsabili di comparto hanno provveduto all'individuazione delle tratte stradali lungo le quali, pur in presenza degli idonei trattamenti preventivi invernali e di sgombero neve, durante il periodo invernale (novembre - aprile), a secondo della rispettiva collocazione altimetrica e morfologica, sia necessario per il miglioramento della sicurezza stradale disporre l'utilizzo da parte dei veicoli di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

Ritenuto necessario adottare idonea ordinanza in merito ai sensi dell'art.5 comma 3 e dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della Circolazione;

ORDINA

l'obbligo che i veicoli circolanti siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera e), per tutto il periodo compreso dal 15 Novembre 2026 al 15 Aprile 2027, sulle tratte extraurbane delle strade provinciali prevalentemente montane e collinari come di seguito elencate:

Comparto NORD			
	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
ZONA 1	8	28+800	Penne - B.Cupoli - B. Mirri - Rigopiano - Vado Sole
	9	8+000	Bivio Cupoli - Roccafinadamo - Arsita
	10	19+100	SS 81 - Montebello - Farindola - B. Mirri
	11	3+800	Vestea - Montebello di Bertona
	31	5+600	Tarallo - Madonna delle Grazie - Vestea
	32	10+500	B. Vestea - Villa Celiera - Voltigno
	33	23+100	Mirabello - Civitella C. - Princialunga
	34	9+100	B. Catignano - Vicoli - B. Civitella
	35	10+300	Catignano - Tarallo
	36	3+100	Vicoli - Princialunga
ZONA 2	13	12+000	Tavernola - Collecervino - Penne
	19	6+700	Collefreddo - Fiorano - Collatuccio
ZONA 3	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
	1	20+420	Marina di Città Sant'Angelo - Elice
	3	6+000	Picciano - Piccianello
	5	7+100	Congiunti - Collecervino
Comparto SUD			
ZONA 4	S.P. n°	Km	DENOMINAZIONE
	37	3+300	Brittoli - Peschiole - Borganne
	38	4+800	Casa Cantoniera di Brittoli - Cannatina
	51	16+700	Torre de' Passeri - Pietranico - Bivio S. Biagio - Cugnoli - Rotatoria di Cugnoli
	54	9+900	Bivio S. Biagio - Forca di Penne
	S.R. 602	42+500	Ex. S.S. 602
ZONA 5	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
	63	4+600	Vecchia strada per San Valentino
	64	8,500 (17,300)	Colle Botte - Roccamorice - Fonte Tettone
	77	1+750	Variante abitato di De Contra
ZONA 6	S.P. n°	Km.	DENOMINAZIONE
	53	18+800	Torre de Passeri - Variante Castiglione - Pesco - Corvara - Bivio S.Biagio
	66	15+000	Ex S.S. 5 - Bolognano - Musellaro - Salle - S. Tommaso - Ex S.S. 487
	67	8+100	Ex S.S. 5 - Tocco - Bivio Musellaro
	73	0+978	Variante di Torre de Passeri
	74	1+150	Variante di Tocco da Casauria

In caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra sull'intero territorio di competenza si rimanda, per eventuali obblighi temporanei, ad ordinanze o avvisi di Protezione Civile.

Tale obbligo ha validità anche oltre il periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e motocicli possono circolare solo in assenza di neve e ghiaccio su strada e di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati sotto al direttiva comunitaria 92/33 CE recepita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/03/1994 e ss.mm. e ii. o a quelle dei regolamenti UNECE muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegati in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 Maggio 2011 "Norme concernenti dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici supplementari degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, e O2".

Sono altresì ammessi quelli corrispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli di categoria M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego di dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto precisato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 Marzo 2002 "Norme concernenti le catene destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucchiolevoli fa tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono esser installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

La presente Ordinanza viene trasmessa ai Comuni della Provincia di Pescara e resa nota al pubblico mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica prescritta dalle norme vigenti nonché con idonea pubblicità mediante organi di informazione.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992.

Le violazioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. e e comma 14 del D. Lgs. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D. Lgs. 285/1992 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/1992.

La presente ordinanza è da intendersi altresì quale parere favorevole per analoghi provvedimenti comunali di cui all'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 285/1992.

Avverso la presente ordinanza, in conformità alla legge 7 agosto 1990 n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto attiene la collocazione della segnaletica stradale.

Il Dirigente
del Settore I - TECNICO -
(ing. Marco SCORRANO)

